

R.G.P.U. n. 291-1/2024

ORIGINALE



L.C. 60/24
SENT. 210/24
REP. 408/24

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA

Sezione III Civile

Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati

Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente relatore

Dott. Alessandro Longobardi Giudice

Dott. Francesco Ambrosio Giudice

Riunito in camera di consiglio in data 25 ottobre 2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso da

LUCA DE NOVA (c.f. DNVLCU70C25F205W) nato a Milano il 25.03.1970 e residente in 20831 – Seregno (MB) via Corso del Popolo n. 54, in persona del nominato Amministratore di sostegno, avv. Paola Capuano, giusta autorizzazione del Giudice Tutelare in data 05.01.2024 (**doc. 01**), rappresentato e difeso dall'avv. **LUCA MARIANI** (c.f. MRNLCU92A28F704L) con studio in **20831 Seregno (MB) – Via San Pietro n. 16** e ivi elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, ex art. 10 D.P.R. 123/2001, il quale difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di telefax 0362 23.61.43 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica: luca.mariani@casellapec.com;

CONCLUSIONI

Il sig. Luca De Nova, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, chiede che l'Ill.mo Giudice adito, Voglia: "...

-disporre l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio ex artt. 268 e ss C.C.I.A., con conseguente nomina del liquidatore.

- nominare il Liquidatore nella persona della dott.ssa Silvia Gnelpa, già nominata Gestore della Crisi da Sovraindebitamento dall'O.C.C. della Camera di Commercio;



- disporre che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né che possano essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
 - stabilire idonea pubblicità alla presente domanda e all'emananda sentenza;
 - autorizzare ai sensi dell'art. 268, comma 4, C.C.I.A.A., il debitore a trattenere per il mantenimento suo l'importo mensile di € 700,00 o la maggior somma che dovesse essere ritenuta congrua alla luce della relazione del gestore della crisi;
 - fissare nel termine di anni 3 (tre) il tempo di esecuzione del programma di liquidazione ai sensi dell'art. 272 C.C.I.A.A.
- Si richiede, sin d'ora, l'ammissione al beneficio della esdebitazione per i debiti concorsuali che non verranno soddisfatti, ex artt. 278 e ss C.C.I.A.A."*

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 09 ottobre 2024 il sig. Luce De Nova, celibe e soggetto ad amministrazione di sostegno con degenza presso la Comunità protetta ad alta assistenza San Giacomo di Gorla Minore., ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata, atteso l'oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che non ha consentito e non consente, tutt'ora, di adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze pattuite come da definizione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 del CCII.

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dal Gestore della Crisi, dott.ssa Silvia Guelpa, la quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

La giurisdizione

Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015 e va dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII, atteso che, dal ricorso e dalla relazione del Gestore, emerge che il COMI, presuntivamente individuato nel luogo di residenza abituale del debitore, è sito in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura, in mancanza di elementi contrari all'operare della presunzione posta dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4.

La competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del CCII, poiché il ricorrente risiede in Seregno (MB) Via Corso Del Popolo n.54, comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza non avendo il ricorrente modificato il centro principale di interessi



(la residenza è rimasta nell'immobile di Seregno e la pensione di invalidità viene erogata da INPS filiale di Seregno -Carate e l'indirizzo di Gorla Minore attiene al solo luogo di ricezione delle cure).

L'adeguatezza delle produzioni documentali e della relazione del Gestore

Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

La soluzione delle situazioni di crisi e sovraindebitamento, per volontà del legislatore, è stata affidata ad un corpo unico di norme, denominato, significativamente, Codice della Crisi e del sovraindebitamento, imponendo così l'applicazione sistematica e non parcellizzata dei singoli "quadri" e delle singole norme ad esse specificatamente dedicate.

Nel rinnovato contesto normativo, portata fondamentale va attribuita ai principali generali, tra i quali spicca il dovere di buona fede e correttezza espresso dall'art. 4 che impone al debitore "... di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate anche nella composizione negoziata e allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto".

Componente imprescindibile del dovere di correttezza è quello di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore (art. 2 comma *bis*) in tempi rispettosi della ragionevole durata della stessa (art. 5 comma 4).

Tale premessa, implica che anche l'individuazione del corredo documentale minimo non può limitarsi a quello restrittivamente indicato dagli artt. 268 e 269 CCII, per la verifica dei presupposti¹, ma, deve coordinarsi con l'obbligo di completa "*disclosure*" imposto dal citato art. 4 CCII

L'obbligo di trasparenza e cooperazione onera, dunque, anche gli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile all'adozione dei provvedimenti iniziali del G.D. ex art. 268 comma 4 e all'esecuzione delle attività preliminari del liquidatore ex art. 272.

In conclusione, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore **persona fisica non esercente attività di impresa**, come nel caso di specie, è costituita da:

- 1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, accompagnate dalla produzione ovvero attestata disamina degli estratti dei conti correnti bancari e/o postali degli ultimi cinque anni, anche in funzione delle valutazioni spettanti al liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;
- 2) la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- 3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII;

¹ Ricorrere del sovraindebitamento – esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza – esaustività e ragionevolezza della relazione del Gestore della Crisi



- 4) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi o, quantomeno, l'esito della richiesta effettuata dall'O.C.C. ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice;
- 5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
- 6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;
- 7) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione da parte del G.D. del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) CCII);
- 8) la documentazione ulteriore, eventualmente richiesta dal Tribunale, a fronte di incongruenze o profili di criticità emergenti dall'esame della relazione dell'O.C.C. sulla consistenza del passivo e all'attivo del ricorrente (a titolo esemplificativo, circolarizzazione dei crediti, visure patrimoniali, estratti conto).

Il debitore e il Gestore della Crisi nominato hanno depositato ovvero illustrato nel corpo del ricorso e della relazione tutta la documentazione e le informazioni necessarie per l'esame nel merito della domanda.

La relazione del Gestore dà atto che *"... il signor De Nova è un professionista che ha operato fino all'anno 2018 quando la situazione di salute e personale è degenerata.*

Da tale data pertanto è incapace di gestire le proprie cose e vive in una struttura di alta protezione.

Dal 2021 è seguito da un amministratore di sostegno.

Nell'esaminare, pertanto, la completezza della documentazione prodotta secondo quanto stabilito dall'art. 39 CCII e art. 269 CCII, la scrivente ha tenuto conto anche della situazione personale del signor De Nova e ove possibile ha cercato di sopperire alla carenza documentale.

Pur non potendo affermare con certezza che la documentazione prodotta sia completa, ritiene di aver messo in atto tutte le verifiche possibili per sopperire a eventuali mancanze. La documentazione prodotta o altrimenti reperita risulta comunque attendibile.

Grazie all'attività corale tra legale, amministratore di sostegno e scrivente gestore è stato possibile recuperare la documentazione con le seguenti precisazioni:

- *le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti. Relativamente a tale richiesta si segnala che il signor De Nova è stato sospeso dall'Albo degli Architetti sin dal 2020, la richiesta pertanto non si applica al presente procedimento;*
- *le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. La richiesta non si applica al presente procedimento;*



- relativamente alla relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata richiesta ai sensi dell'art. 39 CCII il ricorso presentato dal debitore evidenzia le informazioni necessarie di base. Tale situazione è stata comunque ricostruita e integrata anche dalla scrivente nella presente relazione a ciò tenuta ai sensi dell'art. 269, 2 comma;

- l'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi è sostituita dai controlli e dalle comunicazioni agli enti effettuata dalla scrivente;

- lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività è evidenziato nel ricorso. Tale situazione è stata comunque ricostruita e integrata anche dalla scrivente nella presente relazione a ciò tenuta ai sensi dell'art. 269, 2 comma;

- l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto è riportata nel ricorso. Tale situazione è stata ricostruita con l'ausilio della scrivente. Il domicilio digitale è riportato nella presente relazione;

- la relazione riepilogativa degli atti dispositivi degli ultimi cinque anni viene riportata nel paragrafo 7 del ricorso. La scrivente ha comunque fatto accesso agli Atti del Registro ricavando le seguenti principali informazioni coerenti con quanto riportato nel ricorso:

- per gli anni 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 nessun atto presente relativamente al 2019 si segnala quanto segue:

- con atto registrato il 2.4.2019 il signor De Nova ha ceduto il 95% del capitale sociale della società **IEVENT SRL**, con sede in Milano (Mi), via Filippo Argelati n. 10, Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10289680968, capitale sociale Euro 10.000,00, di cui versato Euro 2.500,00 iscritta presso la Camera di Commercio di Milano al n. REA MI-2520172. Il prezzo di cessione è stato pari € 2.375,00. La società è stata poi cancellata

l'11.2.2022.

- con atto del 1.10.2019 è intervenuta la rinuncia all'eredità a seguito del decesso della mamma, di cui si è già detto a pag. 6 della presente relazione. È stato acquisito anche il relativo atto (Alleg. 7);

- nel corso del 2018 risulta un conferimento per costituzione della piena proprietà di denaro, valore € 10.000,00.

Pur esulando dal periodo temporale dei cinque anni, dagli Atti del Registro e dal Cassetto fiscale emergono le seguenti situazioni:

- nel 2016 è avente causa di un mutuo di € 100.000,00 controparte Banco Desio e della Brianza. Non sono però stati recuperati i relativi dettagli e il signor De Nova non è stato in grado di fornirne;

- l'apertura di un ufficio a Roma - via della Mercede 1. con decorrenza 19.4.2018. Anche per tale evento il signor De Nova non è stato in grado di fornire dettagli né ricorda la circostanza.

Si fa presente che la scrivente ha condiviso con l'avvocato Luca Mariani e l'avv. Paola Capuano il prospetto riepilogativo desunto dal Portale di Agenzia Entrate Riscossione, le risposte ricevute dai creditori alla circolarizzazione dei debiti, la verifica del Portale Cassetto fiscale del debitore e Portale Fatturazione Elettronica di Agenzia Entrate.

Oltre a quanto indicato espressamente dalle disposizioni del codice della crisi e dell'insolvenza, la scrivente ha richiesto e ottenuto dal ricorrente la seguente documentazione:



- indicazione del nucleo familiare, corredato dal certificato di stato di famiglia;
- documentazione bancaria, integrata dalla scrivente attraverso l'interlocuzione con gli Istituti di Credito;
- documentazione relativa alla procedura esecutiva immobiliare;
- dichiarazione di successione della mamma e del papà del signor De Nova, rinuncia all'eredità mentre sono stati estratti personalmente dalla scrivente:

- visura al PRA;

-visure catastali;

-risultanze cassetto fiscale e estratto atti di registro; esame delle dichiarazioni dei redditi, di tutti gli estratti conto, delle verifiche eseguite mediante accesso al cassetto fiscale e mediante consultazione dei carichi erariali e previdenziali pendenti, delle visure pra e delle richieste di informazioni presso l'ufficio esecuzioni immobiliari”

La relazione è dunque adeguatamente motivata e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII.

In particolare, sono state prodotte le richieste effettuate ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice e le circolarizzazioni eseguite.

I presupposti per l'apertura della procedura: l'inapplicabilità di altre procedure concorsuali e il sovraindebitamento

Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata, il ricorrente è attualmente soggetto ad amministrazione di sostegno con degenza presso la Comunità protetta ad alta assistenza San Giacomo di Gorla Minore e, stante la sua situazione psico – fisica, non può attendere ad alcuna occupazione e, pertanto, è titolare del trattamento pensionistico a carico di INPS n. 044490907017936, per un ammontare complessivo di circa 1.265,00 euro al mese per 12 mensilità, relativamente all'anno 2024 e così composto:

- * euro 343,66 quale pensione lorda
- * euro 391,37 quale maggiorazione sociale
- * euro 531,76 quale indennità di invalidità civile

Pertanto, è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal Codice Civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c), 66 e 268 c. 1 CCII il ricorrente è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario inoltre non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.

Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza atteso che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.



L'insolvenza emerge dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e la consistenza e la natura del proprio patrimonio, che risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori privilegiati e chirografari in considerazione dell'ingente debito maturato e dalla presenza di un solo bene immobile di valore molto inferiore al debito contratto, di beni mobili registrati di scarsissimo valore e partecipazioni sociali dell'inesistenza di crediti diversi da quelli futuri per pensioni, il quale, nello, scenario alternativo dell'esecuzione individuale non garantirebbero comunque un integrale soddisfacimento dei creditori.

Più specificatamente risulta che, con l'esclusione del credito prededucibile del Gestore e del nominando liquidatore, il passivo della debitrice è pari ad € 856.961,80 così come da specifica che segue:

- a. euro 10.788,90 quale scoperto per spese condominiali non pagate e spese di procedura, così come risultante dall'atto di precisazione del credito depositato nel fascicolo n. 152/2023 R.G.E. del Tribunale di Monza (**doc. 05**);
- b. euro 200.470,54 quale debito residuo del mutuo ipotecario contratto con l'allora Credito Valtellinese, così come risultante dall'atto di precisazione del credito depositato nel fascicolo n. 152/2023 R.G.E. del Tribunale di Monza (**doc. 06**);
- c. euro 438.481,06 quale debito con agenzia entrate e riscossione, così come risultante dall'atto di intervento depositato nel fascicolo n. 152/2023 R.G.E. del Tribunale di Monza (**doc. 07**),
- d. euro 207.276,84 quale debito con la Cassa nazionale per gli architetti

Il patrimonio del debitore è invece costituito da:

1. beni immobili. Il ricorrente è (*rectius*, era) titolare del diritto di piena proprietà di appartamento sito in Seregno, via Corso del Popolo n. 56 piano 1, censito al Catasto dei fabbricati al foglio 25 – particella 412 – subalterno 726, categoria A/2, classe 4, vani 3, rendita catastale Euro 441,57 e del diritto di piena proprietà di autorimessa sita in Seregno, via Corso del Popolo n. 56 piano S1, censito al Catasto dei fabbricati al foglio 25 – particella 614 – subalterno 2, categoria C/6, classe 3, metri quadrati 15, rendita catastale Euro 71,27 (**doc. 09**).
2. Beni mobili registrati: autoveicolo TOYOTA, iQ, targata EP023CP e di un motoveicolo PIAGGIO, MP3, targato DG60648.
Su entrambi i beni, come risulta dalla visura presso il pubblico registro automobilistico risultano essere trascritti numerosi provvedimenti di fermo amministrativo;
3. crediti nei confronti di istituti di credito in relazione a rapporti di conto corrente bancario: conto corrente n. 246502 presso B.C.C. di Milano: filiale di Sesto San Giovanni, detto conto presenta un saldo attivo di circa 25.000,00;
4. non è titolare di crediti verso terzi, salvo quelli derivanti da trattamento pensionistico a carico di INPS n. 044490907017936 come sopra descritto
5. PARTECIPAZIONI SOCIALI:



* CB COSTRUZIONI SRL al 5% del capitale sociale dal 23.05.2016. Nell'ultimo bilancio depositato (2021) la società aveva un utile di Euro 67.964,00 (doc. 14).

* BMA IMPLANTI SRL al 1% del capitale sociale dal 14.09.2017. La società risulta inattiva;

6. in data 01.10.2019, il sig. De Nova ha rinunciato all'eredità della di lui madre in favore del fratello Lorenzo De Nova, relativamente all'eventuale impugnazione di tale atto, si richiama la relazione del gestore della crisi

Il ricorrente ha esposto che il nucleo familiare è composto da una sola unità, infatti, il ricorrente non è sposato e non ha figli ed essendo ricoverato in una struttura sanitaria i cui oneri e costi sono a carico integrale del Servizio sanitario nazionale ha allegato l'ammontare delle spese necessarie che mensilmente deve sostenere in correlazione al suo mantenimento quantificandole in complessivi euro 700,00 mensili, il tutto come da specifica che segue:

- euro 150,00 per vitto
- euro 100,00 per trasporti
- euro 450,00 per il pagamento di un educatore professionale che si aggiunge alle normali attività effettuate dal centro presso il quale è ricoverato

La proposta di liquidazione del sig. De Nova Luca prevede:

- 1) la messa a disposizione del ricavato della vendita dell'immobile già oggetto di pignoramento (La procedura esecutiva immobiliare ha **già provveduto all'aggiudicazione** del bene che è stato trasferito con decreto di trasferimento sottoscritto in data 15.07.2024 al prezzo di euro 189.000,00. L'udienza per l'approvazione del riparto è fissata per **il prossimo 7 novembre 2024** avanti al G.E. dottor Longobardi),
- 2) il ricavato dei beni mobili registrati
- 3) la somma residua della pensione, successiva alla determinazione della somma disponibile che il giudice quantificherà in sede di ammissione. Tenuto conto delle spese di sostentamento elencate infra, la procedura potrà apprendere una somma compresa tra i 290 e i 500 euro mensili che, calcolata la durata della liquidazione in 36 mesi, comporta la messa a disposizione per il soddisfacimento dei creditori di una somma compresa tra 10.440,00 euro e 18.000,00 euro.
- 4) La messa a disposizione del saldo attivo di circa 25.000,00 presente sul conto corrente n. 246502 acceso presso B.C.C. di Milano: filiale di Sesto San Giovanni
- 5) Le somme ricavate dall'eventuale Attivo ereditario a seguito di azione giudiziaria per l'annullamento della rinuncia dell'eredità al netto dei costi legali



Quanto alla genesi della attuale insolvenza, essa viene ricostruita dal Gestore in aderenza alle allegazioni contenute nel ricorso, perché ritenuta giustificata sulla base dei documenti prodotti e delle verifiche eseguite.

La causa del sovraindebitamento è da ricondursi principalmente allo stato di salute del ricorrente aggravatosi dopo la morte della madre unico soggetto in grado di comprenderlo.

Nello specifico il sig. De Nova "... oggi, si trova ricoverato presso una struttura ad alta intensità per pazienti con problemi di natura psichiatrica. Come emerge dalla relazione redatta in data 29.03.2024, dalla psichiatra di riferimento della C.P.A. di Gorla Minore (doc. 04), il ricorrente presenta un quadro di "recidiva depressiva caratterizzata da deflessione timica, abulia, trascuratezza, ruminazioni e ansiose relative al suo fallimento professionale ed economico generale" che ne ha causato il ricovero presso una struttura assistenziale. Complesso, nonostante i colloqui con il ricorrente è ricostruire la storia medico sanitaria che ha caratterizzato la vita dello stesso; due dati però, sono certi e possono essere presi come riferimento. In primo luogo, nel corso del 2018, il sig. De Nova perde a circa due mesi di distanza prima il padre e poi la madre: sebbene possa a un primo sguardo, tale circostanza, essere del tutto inconferente con la procedura che ci occupa, si deve nel caso di specie rilevare che la madre del ricorrente è sempre stata per quest'ultimo una figura di riferimento, pertanto, né ha oltremodo patito la dipartita².

In secondo luogo, a partire dal 2019 sono segnalati i primi e reiterati accessi alle strutture del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura che sono culminati con un primo ricovero presso la comunità riabilitativa ad alta assistenza di Cesano Maderno.

È, quindi, in questo contesto di fragilità sociale prima che economica che va inquadrato il dissesto economico in cui si è trovato il sig. De Nova e che, come attestato anche dalla psichiatra, alimenta la fragilità sociale e sanitaria dello stesso.

In questo contesto che ben può essere definito di totale abbandono, privo di una rete di protezione caratterizzata da amicizie e parentele supportanti, il sig. De Nova prese coscienza di necessitare di un supporto esterno al fine di amministrare il proprio patrimonio anche nell'ottica di risolvere l'ingente situazione debitoria a suo carico; per far ciò, l'odierno ricorrente³, in proprio, ha richiesto al tribunale la nomina di un amministratore di sostegno"

L'apertura della procedura di liquidazione controllata familiare: i comandi giudiziali

Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente e, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, con la nomina del gestore designato dall'OCC come liquidatore.

Può invece essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dal debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.

Deve considerarsi poi che effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

Con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, deve osservarsi, che la procedura non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare a soddisfacimento dei creditori e che, pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura, sarà possibile proseguire nelle attività e nell'eventuale apprensione della quota di reddito della debitrice e di ogni utilità sopravvenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,



1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata del sig. **LUCA DE NOVA** (c.f. DNVLCU70C25F205W) nato a Milano il 25.03.1970 e residente in 20831 – Seregno (MB) via Corso del Popolo n. 54, in persona del nominato Amministratore di sostegno, avv. Paola Capuano, giusta autorizzazione del Giudice Tutelare in data 05.01.2024, rappresentato e difeso dall'avv. **LUCA MARIANI** (c.f. MRNLCU92A28F704L) con studio in 20831 Seregno (MB) – Via San Pietro n. 16 e ivi elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, ex art. 10 D.P.R. 123/2001, il quale difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di telefax 0362 23.61.43 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica: luca.mariani@casellapec.com;

2) **nomina** Giudice Delegato per la procedura la **Dott.ssa Caterina Giovanetti**;

3) **nomina** liquidatore la dott.ssa Silvia Guelpa (c.f. GLP SLV73H64C933B) con studio in via Umberto I n. 8 Seregno (MB) pec s.guelpa@odcec.mb.legalmail.it;

4) **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;

5) **ordina** al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, ed in particolare, ordina al debitore di far corrispondere al liquidatore, sul conto della gestione, tutte le somme percepite a qualsiasi titolo, comprese quelle rivenienti dal suo lavoro, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza;

6) **dà atto**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

8) **dispone** che il liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie (in



particolare quella inerente la rinuncia all'eredità della madre del ricorrente in favore del fratello De Luca Lorenzo) da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;

- provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura sul quale far accreditare tutti i compensi derivanti dal reddito da Pensione del sig. Luca De Nova, al quale, mensilmente, consegnerà le somme escluse dalla liquidazione.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC/Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della terza sezione civile del Tribunale di Monza il giorno 25 ottobre 2024.

Il Presidente/Relatore

Dott.ssa Caterina Giovanetti

